

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n.241

Tra

L'AGENZIA SARDIA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ASPAL)

E

L'ISTITUTO TECNICO PROFESSIONALE IANAS DI TORTOLI'

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, che istituisce l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione Autonoma della Sardegna dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATO il comma 2-bis dell'art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica avanzata o qualificata per la sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii., laddove prevede che non si applichi la citata disciplina codicistica agli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, allorchando siano soddisfatte – cumulativamente – le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza un'acooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

VISTA la Delibera ANAC n. 567 del 31/05/2017, laddove ha precisato che una convenzione fra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, ove regoli la realizzazione degli interessi comuni delle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferenze con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

VISTO l'Articolo 1, paragrafo 6, della Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ss.mm.ii., che disciplina gli istituti della programmazione negoziata e, in particolare lettera c) comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo di collaborazione quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;

ATTESO che ASPAL nel corso del 2023 intende organizzare degli eventi territoriali denominati Job Day Sardegna, così come previsti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 dell'11.08.2022, dal titolo: "*Linee di indirizzo per l'organizzazione e la gestione di un ciclo di eventi denominato "Sardegna LavORA – Storie, valori, confronti e prospettive"*";

ATTESO che i Job Day territoriali sono eventi incentrati sull'attività di incontro domanda e offerta di lavoro e sull'analisi di fabbisogni formativi e professionali specifici nei settori economici strategicamente rilevanti, in conformità alle specifiche vocazioni produttive espresse dai singoli ambiti territoriali raggiunti;

CONSIDERATO inoltre, che i Job Day territoriali rappresentano un'occasione per consolidare l'approccio di rete, in sinergia con tutti gli attori, istituzionali e privati, cui a vario titolo sono demandate le competenze e le responsabilità di generare sviluppo e valore sociale a livello locale;

ATTESO che l'organizzazione congiunta degli eventi programmati consente l'individuazione delle soluzioni più idonee per garantire l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e la gestione dei medesimi in condizioni di economicità;

RITENUTO, pertanto, che sia necessario cercare di limitare tali spese, l'ASPAL intende fornire ai partecipanti in presenza presso le sedi degli eventi territoriali del Job Day, oltre all'organizzazione logistica e allestimento degli spazi, anche un'esercitazione integratadi catering per il coffee break;

CONSIDERATO che l'Istituto

realizza nei propri locali prodotti alimentari risultato delle esercitazioni degli studenti;

RILEVATA la vicinanza con la sede del Job day dell'IstitutoTecnico Professionale IANAS di Tortolìla cui prestazione verrebbe svolta di conseguenza nell'ottica di risparmio di spesa pubblica;

ATTESO che l'interesse di cui sopra può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO

- dell'interesse comune delle Parti alla realizzazione della suddetta attività, in ragione del fatto che la definizione dell'accordo consente di perseguire l'interesse pubblico attraverso una accelerazione dell'azione amministrativa, nel rispetto degli impegni di cui al presente Accordo;
- che sussistono le condizioni di cui all'art. 5, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e i presupposti per la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra l'ASPAL e l'Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortolì;

RITENUTO, pertanto, nel costante perseguimento dell'interesse pubblico, tramite un'azione amministrativa efficace ed efficiente, di regolamentare i rapporti con l'Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortolìper l'attuazione della collaborazione di cui sopra, mediante apposito Accordo di collaborazione che disciplini le attività da svolgere, la relativa tempistica e i compiti degli Enti coinvolti, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei principi elencati all'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'**Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito ASPAL)** con sede in Cagliari, in Via IsMirrionis n.195, C.F. 92028890926 nella persona della Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano

E

l'Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortolì con sede legale in Tortolì, Viale Santa Chiara snc, (C.F./P.IVA91003750915), in persona del Prof. Gian Battista Usai, in qualità di Dirigente Scolastico del medesimo Istituto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Nell'ambito dei Job Day, è previsto un articolato programma di attività di tipo convegnistico, seminariale e laboratoriale, rivolte in modo particolare agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori, affinché la loro partecipazione all'evento rappresenti una esperienza utile all'accrescimento delle competenze tecniche e trasversali. Per questo target specifico, ASPAL propone una serie di attività inerenti ai temi dell'orientamento, performare agli studenti dei validi strumenti per la comprensione delle dinamiche del sistema lavoro, spendibili alla fine del percorso scolastico.

Durante i Job Day sarà altresì previsto uno spazio dedicato agli studenti e ai docenti degli istituti alberghieri, nel quale poter informare il pubblico in merito alla specifica offerta formativa, anche attraverso l'utilizzo delle tecniche di lavorazione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera.

Il presente Accordo ha per oggetto la collaborazione tra ASPAL e l'Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortoli al fine di realizzare, in occasione dell'evento territoriale Job day Sardegna 2023 che si terrà a Tortoli per l'intera giornata del 16 marzo 2023, i servizi di *banqueting, catering e reception service* per un numero massimo di 70 ospiti istituzionali, per i quali l'istituzione scolastica garantirà l'allestimento delle attrezzature necessarie, l'accoglienza degli ospiti nonché la somministrazione di cibi e bevande. In occasione di tali eventi, l'Istituto avrà cura di intrattenere il pubblico partecipante nel proprio stand con eventuali degustazioni eno-gastronomiche e/o informazioni sulla propria offerta formativa.

Art. 3 -Finalità comuni e impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo si fissano gli impegni reciproci e le attività delle parti così come segue:

L'Istituto sarà presente con docenti e studenti negli eventi territoriali Job day Sardegna 2023 che si terrà a Tortoli per l'intera giornata del 16 marzo 2023 per svolgere l'attività laboratoriale, tramite un'attività di didattica finalizzata all'espletamento dei servizi di *banqueting, catering e reception service* da dedicare ad un numero massimo di 70 partecipanti, assicurando l'allestimento delle attrezzature necessarie, l'accoglienza degli ospiti nonché la somministrazione di cibi e bevande. In occasione di tali eventi, l'Istituto avrà cura di intrattenere il pubblico partecipante nel proprio stand con eventuali degustazioni eno-gastronomiche e/o informazioni sulla propria offerta formativa.

L'ASPAL si impegna ad avvalersi dell'attività laboratoriale sopra indicata nei termini specificati e secondo dei menù precostituiti che verranno concordati successivamente alla sigla del presente accordo nonché a corrispondere il rimborso spese di cui all'art. 5 entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'effettuazione delle attività.

Art. 4- Modalità di attuazione

Le parti firmatarie -nel rispetto e secondo i rispettivi ruoli - realizzeranno le attività richieste secondo gli impegni specificati nel precedente art. 3. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante ai fini degli obblighi nascenti dal presente accordo.

Art. 5 – Rimborso spese

Le Parti si impegnano a gestire in modo coordinato la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo rendendo disponibili le proprie risorse, umane e strumentali e collaborando congiuntamente ai fini dello svolgimento delle attività programmate.

Al fine della realizzazione delle azioni e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, viene riconosciuto da ASPAL all'Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortoli un rimborso spese di complessivi euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) al lordo di ogni ulteriore onere a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'organizzazione dell'attività come sopra descritte, tra le quali l'acquisto di materie prime nonché i costi di trasporto. Il rimborso sarà liquidato previa presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione delle spese.

L'importo di cui sopra è riconosciuto a titolo di rimborso spese e costi di carattere generale sostenute dall'Istituto Scolastico, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.

Sono ammissibili spese esclusivamente connesse all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Art. 6 – Responsabilità

Le Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da eventuali danni a cose e persone, spese e costi derivanti da azioniche comportino responsabilità diretta di una delle Parti stesse verso terzi.

Art. 7 - Efficacia e durata dell'accordo

Il presente Accordo ha durata solo per l'evento del giorno 16/03/2023 ed ha validità ed efficacia vincolante tra le parti dal momento della sottoscrizione con firma digitale da parte di tutti i soggetti firmatari. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo sono apportate con atto scritto a firma delle parti. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro un congruo termine dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Art. 8 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni e fornendone adeguata motivazione. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante atto da formalizzare per iscritto al rispettivo indirizzo PEC.

Art. 9 - Foro competente

Tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo, che non sia possibile comporre in via bonaria, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

Art. 10- Tutela dei dati personali

Le Parti agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento di dati personali relativamente alle rispettive attività, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) e della normativa italiana in vigore. Ciascuna Parte è tenuta a osservare e a far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni del GDPR e quelle ulteriori misure che dovessero essere richieste dalla normativa in materia, senza alcun onere aggiuntivo dell'altra parte. Ciascuna parte si assume ogni e qualsiasi responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nel GDPR e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati e garantisce di tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere e spese, risarcimento e indennizzo a terzi derivante da un'inosservanza delle disposizioni in tema di Privacy.

Art. 11- Disposizioni di chiusura

Per quanto non espressamente pattuito si applicano le norme del Codice civile nonché la normativa statale e regionale in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro</p> <p>La Direttrice Generale Dott.ssa Maika Aversano</p> <p>_____</p>	<p>Istituto Tecnico Professionale IANAS di Tortoli</p> <p>Il Dirigente Scolastico Prof. Gian Battista Usai</p> <p>_____</p>
--	---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate